

Patent box: il regime opzionale di tassazione agevolata

Federico Gavioli

E' introdotto, con la legge di Stabilità 2015, un regime opzionale di tassazione agevolata (cd. patent box), consistente nell'esclusione dal reddito del 50 per cento dei redditi derivanti dall'utilizzazione di alcune tipologie di beni immateriali (marchi e brevetti) nonché delle plusvalenze derivanti dalla loro cessione, se il 90 per cento del corrispettivo è reinvestito

La legge di Stabilità 2015, all'art. 1, cc. da 37 a 45, introducono un regime opzionale di tassazione agevolata (cd. patent box), consistente nell'esclusione dal reddito del 50% dei redditi derivanti dall'utilizzazione di alcune tipologie di beni immateriali (marchi e brevetti) nonché delle plusvalenze derivanti dalla loro cessione, se il 90% del corrispettivo è reinvestito.

L'opzione dura cinque esercizi sociali, è irrevocabile e si può esercitare a condizione di essere residenti in Paesi con i quali vige un accordo per evitare la doppia imposizione e vi è un effettivo scambio di informazioni. In caso di utilizzo diretto, il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito è determinato sulla base di un apposito accordo con l'amministrazione finanziaria.

La relazione illustrativa del provvedimento della legge di Stabilità 2015 sostiene che numerosi Stati europei hanno introdotto un regime fiscale di agevolazione del reddito derivante dall'utilizzazione di beni immateriali (c.d. patent box) e ne illustra gli elementi salienti nella seguente tabella.

Tabella - Comparazione regimi Patent Box principali Stati europei Stato UE	
PAESE UE	Caratteristiche principali
Paesi Bassi	Il Patent Box riguarda i brevetti e altri beni immateriali che derivano da spese di ricerca e sviluppo qualificate. E' prevista un'aliquota di imposta effettiva del 5%
Gran Bretagna	Il Patent Box riguarda principalmente i brevetti. E' prevista un'aliquota di imposta effettiva del 10%
Belgio	Il Patent Box riguarda principalmente i brevetti. E' prevista un'aliquota di imposta effettiva variabile tra 0 e 6,8%
Lussemburgo	Il Patent Box riguarda brevetti, software, diritti d'autore e marchi. E' prevista un'aliquota di imposta effettiva del 5,8%
Spagna	Il Patent Box riguarda brevetti, disegni e modelli, formule, processi e know-how. E' prevista un'aliquota di imposta effettiva variabile tra 6 e 15%
Francia	Il Patent Box riguarda principalmente i brevetti. E' prevista un'aliquota di imposta effettiva del 15%

L'opzione

I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare, per l'applicazione di un regime opzionale di tassazione agevolata nella misura del 50 per cento, dei redditi derivanti dall'utilizzazione di alcuni tipi di marchi e brevetti.

L'opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile.

Le società e gli enti di ogni tipo, compresi i *trust*, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (articolo 73, comma 1, lettera d, DPR 917/86) possono esercitare l'opzione a condizione di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

E' disposto che i redditi dei soggetti derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare.

Il ruling internazionale

In caso di utilizzo diretto, il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo beneficia dell'esclusione a condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un apposito accordo con l'amministrazione finanziaria assimilato al *ruling* internazionale, istituito introdotto dall'articolo 8, del decreto-legge n. 269 del 2003.

Nella fattispecie in esame (utilizzo diretto dei beni immateriali) la procedura di *ruling* ha ad oggetto la determinazione in via preventiva ed in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Analogo accordo è previsto nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

Si rammenta che il citato *ruling* internazionale consiste in una procedura mediante la quale le imprese con attività internazionale, hanno la possibilità di determinare preventivamente, tramite accordo con l'amministrazione finanziaria, alcuni elementi rilevanti per la determinazione delle imposte, in particolare con riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties, nonché della valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

Si tratta, in sostanza, di un tipo di interpello.

La procedura in questione si conclude con la sottoscrizione di un accordo tra l'amministrazione finanziaria e l'impresa con attività internazionale, che vincola entrambe le parti sulle questioni oggetto di accordo per il periodo d'imposta nel corso del quale l'accordo stesso è stato stipulato e per i quattro periodi d'imposta successivi.

Le disposizioni per consentire alle imprese con attività internazionale di accedere alla suddetta procedura sono state definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2004, che individua i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso al *ruling* e stabilisce le modalità operative per l'avvio della procedura da parte del contribuente.

È ammessa al *ruling* qualunque impresa con attività internazionale residente nel territorio dello Stato, qualificabile come tale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi, che, in alternativa o congiuntamente:

- si trovi, rispetto a società non residenti, in una o più delle condizioni indicate nel comma 7, dell'articolo 110, del DPR 917/86, ovvero in rapporto di controllo diretto o indiretto;
- il cui patrimonio, fondo o capitale sia partecipato da soggetti non residenti ovvero partecipi al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti;
- abbia corrisposto a , o percepito da, soggetti non residenti, dividendi, interessi o royalties.

Sono, altresì, ammesse le imprese non residenti che esercitano la propria attività nel territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione, qualificabile come tale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.

Il regime di tassazione agevolata

Il regime di tassazione agevolata prevede, altresì, l'esclusione dalla formazione del reddito delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali.

Si applicano le disposizioni relative al *ruling* già illustrate.

Il comma 41, dell'articolo 1, della legge di Stabilità 2015, prevede che l'opzione per il regime di tassazione agevolata è consentita a condizione che i soggetti svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca ed organismi equiparati.

La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale e i costi complessivi sostenuti per produrre il bene.

Viene, inoltre, specificato che l'opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo dei beni immateriali rileva, oltre che per la determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, anche ai fini Irap.

Le disposizioni attuative demandate ad un decreto del MEF

Il comma 44, dell'articolo 1, della legge di Stabilità 2015 demanda ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, di natura non regolamentare, l'adozione delle disposizioni attuative, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del regime agevolato e di definire gli elementi del rapporto ai fini della quota di reddito agevolabile.

Il nuovo regime si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. In via transitoria per gli anni d'imposta 2015 e 2016 la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30% e al 40%.

5 gennaio 2015
Federico Gavioli